

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

406° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1982

INDICE**Commissioni permanenti e Giunte**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
11 ^a - Lavoro	»	11

Commissioni di vigilanza, indirizzo e controllo

Interventi nel Mezzogiorno	<i>Pag.</i>	18
--------------------------------------	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	29
-------------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1982

Seduta antimeridiana*Presidenza del Presidente*

MURMURA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Corder.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia***(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121)
(Seguito e conclusione dell'esame)**Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.**Si passa all'esame degli articoli.**Circa il secondo comma dell'articolo 1, relativo alla istituzione dei ruoli, il senatore Flamigni ritiene che le « attività accessorie », più che in questa sede, debbano essere disciplinate dal regolamento di servizio. Dopo interventi dei senatori Vittorino Colombo e del relatore Pavan, la Commissione delibera di esprimere favorevole parere anche sul secondo comma dell'articolo 1 a condizione che in esso venga specificato che, delle « attività accessorie », competente ad occuparsi è il regolamento di servizio.**Sull'articolo 2, concernente la dotazione organica, il senatore Flamigni rileva che la tabella A, dallo stesso articolo richiamata, non è conforme allo spirito della legge di riforma e che il Governo avrebbe dovuto preventivamente provvedere alla pianificazione dell'impiego della polizia sul territorio nazionale.**Il senatore Vittorino Colombo osserva che il problema non va visto solo alla luce**del punto X dell'articolo 36 della riforma ma anche in base all'articolo 37, e poichè le modificazioni delle dotazioni organiche sono un fatto dinamico, la cui disciplina può essere demandata ad atti del Ministro, gli sembra più congruo prendere preliminarmente come punto di riferimento l'articolo 37 della riforma.**Dopo un intervento del relatore Pavan e del senatore Flamigni, la Commissione stabilisce di esprimere parere favorevole sull'articolo 2 demandando al relatore di richiamarsi alla portata ed allo spirito del punto X dell'articolo 36.**La Commissione quindi si pronuncia in senso favorevole all'articolo 7, riguardante la promozione ad agente scelto: ad avviso del senatore Flamigni tale materia dovrà comunque essere approfondita in sede di esame dello schema di decreto concernente l'inquadramento del personale di polizia.**Si passa all'esame dell'articolo 8. Secondo il senatore Flamigni il parere su tale articolo è qualificante anche in ordine alla valutazione complessiva dello schema in esame: la norma riguarda il ruolo degli assistenti per i quali occorre rimediare ad una ingiustizia introdotta con la legge n. 482 del 1981. L'assenso della sua parte all'articolo in parola è subordinato all'impegno che la Commissione assumerà per sollecitare la presentazione di un disegno di legge, da parte del Governo, perchè venga posto riparo alla situazione cui egli ha fatto riferimento.**Convengono il relatore Pavan e la Commissione nel suo insieme.**Circa l'articolo 11 la Commissione è d'accordo nel suggerire al Governo di sopprimere la parola « almeno », che figura nell'ultima parte dell'articolo stesso. Il senatore Flamigni avanza riserve sul requisito dei cinque anni di effettivo servizio richiesti agli assistenti per la promozione alla qualifica di assistente principale.**Sull'articolo 21, riguardante la promozione alla qualifica di vice sovrintendente, il se-*

natore Vittorino Colombo pone in rilievo la necessità di prevedere il recupero dei candidati risultati idonei alla conclusione del corso ma che non abbiano trovato possibilità di accesso alla qualifica superiore in prima distanza.

Dopo che il presidente Murmura ha rilevato che ciò potrebbe rappresentare una remora per la carriera degli elementi più giovani, la Commissione si esprime favorevolmente sull'articolo 21 con l'osservazione avanzata dal senatore Vittorino Colombo.

Sull'articolo 22, concernente la promozione alla qualifica di sovrintendente, il senatore Flamigni rileva che analogamente a quanto avviene per le altre forze di polizia, lo scrutinio per il conseguimento di siffatta promozione dovrebbe aver luogo dopo due e non tre anni di effettivo servizio.

Su proposta del senatore Vittorino Colombo la Commissione stabilisce di suggerire al Governo la soppressione della parola « almeno » e di pronunciarsi favorevolmente sull'articolo con l'osservazione avanzata dal senatore Flamigni.

All'articolo 28 la Commissione, a richiesta del relatore Pavan propone che si puntualizzi come lo scrutinio per la promozione ad ispettore sia consentito ai vice ispettori che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella stessa qualifica.

Per quanto attiene alle norme comprese negli articoli da 32 a 37 il senatore Flamigni fa presente che il loro contenuto va collegato alla ristrutturazione che in tutti i comparti dovrà essere effettuata.

All'ultimo comma dell'articolo 40, su proposta del relatore Pavan, la Commissione stabilisce che si debba suggerire di prevedere come il divieto di essere ammesso al concorso abbia effetto dopo che il personale non abbia conseguito per due volte la idoneità.

In ordine all'articolo 42 (Commissione di concorso per titoli ed esami), il senatore Flamigni manifesta la sua contrarietà alla presenza tra i componenti di un elemento dell'Amministrazione civile dell'interno.

Circa l'articolo 44 (collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti) il senatore Vittorino Colombo rileva che al beneficio eco-

nomico in godimento deve corrispondere anche un beneficio giuridico.

Circa la disciplina dei congedi di cui il Governo propone una duplice formulazione, il senatore Vittorino Colombo è favorevole alla prima normativa, contenuta nell'articolo 49, mentre il senatore Flamigni conviene con quella proposta dall'articolo 49-b che meglio corrisponde alla specificità dell'ordinamento della polizia.

Anche il relatore Pavan propende per l'articolo 49-b, al quale però è d'avviso che occorra apportare alcune integrazioni.

Dopo che il senatore Vittorino Colombo ha fatto presente che la specificità invocata deve essere applicata anche allorquando gli interessati potrebbero avere qualche cosa da perdere, la Commissione concorda con la proposta avanzata dal relatore Pavan.

Evidenziato quindi un errore materiale all'articolo 52, il relatore Pavan propone che anche sull'articolo 53 venga espresso parere favorevole, suggerendo una integrazione nella rubrica dell'articolo stesso.

Dopo interventi dei senatori Flamigni (che per le aspettative vorrebbe fosse previsto il trattamento più favorevole per il personale della polizia di Stato), Colombo Vittorino, Saporito e del presidente Murmura, la Commissione accoglie la proposta del relatore Pavan.

Il senatore Flamigni rileva che per il comando presso altra amministrazione, disciplinato dall'articolo 57, occorrerebbe prevedere l'assenso dell'interessato. La Commissione, dopo interventi dei senatori Vittorino Colombo, Saporito e Pavan, non ravvisa l'opportunità di accogliere la proposta del senatore Flamigni, tendente a prevedere all'articolo 60 l'anzidetto assenso per il richiamo in servizio.

Sull'articolo 62, riguardante le norme relative agli scrutini, dopo interventi dei senatori Flamigni, Saporito, Vittorino Colombo, del relatore Pavan e del presidente Murmura, la Commissione concorda di suggerire la soppressione della parola « particolare » al terzo comma dell'articolo stesso.

Manifestato quindi avviso favorevole all'articolo 65 (organi competenti alla compilazione del rapporto informativo) con una

osservazione suggerita dal senatore Flamigni, la Commissione delibera di proporre la soppressione dell'articolo 68.

Circa l'articolo 70 il senatore Flamigni rileva la necessità che si pervenga con sollecitudine alla costituzione del Consiglio di amministrazione, sottolineando inoltre l'esistenza del problema di un adeguamento della composizione del consiglio stesso. Accolta una proposta modificativa, presentata dal senatore Saporito al primo comma, la Commissione manifesta avviso favorevole all'articolo 70 con le osservazioni emerse.

La Commissione quindi conviene con la proposta del senatore Flamigni di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 75 e di modificare conseguentemente il primo comma.

Si conviene poi di proporre la soppressione dell'articolo 79 e, su proposta del relatore Pavan, di integrare la tabella A con il ruolo degli ispettori.

Conclusivamente quindi la Commissione dà mandato al senatore Pavan di esprimere parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme speciali di tutela del gruppo linguistico sloveno** » (56), d'iniziativa dei senatori Lepre ed altri

« **Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena** » (747), d'iniziativa dei senatori Gherbez ed altri

« **Tutela globale della minoranza slovena** » (1175), d'iniziativa del senatore Fontanari (Rinvio del seguito dell'esame)

« **Tutela e valorizzazione del gruppo linguistico sloveno nel Friuli-Venezia Giulia** » (1779), d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri (Esame e rinvio)

In luogo del senatore Vernaschi, assente per indisposizione, riferisce sul disegno di legge n. 1779, deferito alla Commissione successivamente allo svolgimento della relazione (del 17 marzo) sui restanti provvedimenti in titolo, il senatore Beorchia.

Dopo avere osservato che le diversità esistenti in seno allo stesso gruppo linguistico sloveno e gli innegabili contrasti di caratte-

re politico culturale vertenti sulla materia impongono decisioni conformi al contenuto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, precisa che il disegno di legge n. 1779 pone alla sua base il criterio della soggettività del gruppo etnico in considerazione, e affronta la disciplina della tutela e della valorizzazione degli sloveni con la consapevolezza della delicatezza che tale argomento riveste.

Soffermandosi a dare analitica illustrazione delle norme del disegno di legge, il relatore Beorchia conclude ponendo in rilievo che il gruppo democristiano tende a dare una risposta positiva ai problemi del gruppo linguistico sloveno.

Apertosi il dibattito, il senatore Lepre rileva che il Gruppo socialista ha adottato sin dal 1968 iniziative legislative tendenti ad introdurre norme per la tutela del gruppo linguistico sloveno. Auspica che al più presto si possa pervenire alla costituzione di una Sottocommissione che approfondisca i problemi più complessi e vagli gli emendamenti da apportare ai testi all'esame. Dopo avere rilevato la necessità di un articolato che, corrispondendo agli impegni internazionali del Paese, valorizzi il gruppo etnico in considerazione, il senatore Lepre conclude sottolineando che bisogna abbattere ogni forma di nazionalismo che vada contro quella frontiera aperta che da tempo, con reciproco profitto, Italia e Jugoslavia mantengono.

La senatrice Gherbez dopo avere osservato che le attività degli sloveni in Italia sono ancora regolate da norme del tutto superate e dopo avere osservato che a diciannove anni fa risale la proposta comunista di adottare norme a tutela degli sloveni, osserva che quella in considerazione è l'unica minoranza nazionale di confine priva di una normativa complessiva. La situazione politica è ormai matura per affrontare l'argomento e anche se le aspirazioni degli sloveni non coincidono con il contenuto del progetto democristiano, su diversi aspetti sussiste comunque convergenza di vedute. Rilevato quindi che la comunità slovena non va considerata isolata dalla restante popolazione, conclude puntualizzando analiticamente gli aspetti che dovranno rappresentare oggetto di idonea disciplina normativa.

Il senatore Fontanari, in un breve intervento, si dichiara soddisfatto perchè finalmente è iniziato l'*iter* legislativo concernente la tutela della minoranza slovena, ed auspica una rapida definizione dei disegni di legge.

Il senatore Tonutti non entra nel merito dei provvedimenti giacchè non gli sembra che ancora abbia preso avvio la discussione generale nel corso della quale bisogna procedere ad un giudizio complessivo sui quattro disegni di legge all'ordine del giorno. La materia riveste aspetti particolarmente delicati e ci sono diversità che vanno valutate tenendo conto che non bisogna operare forzature nei confronti di alcuno. In sede di Sottocommissione le varie posizioni potranno essere proficuamente confrontate mentre, conclude il senatore Tonutti, occorrerà anche prendere atto dell'effettivo stato delle cose mediante audizioni da svolgersi *in loco*.

Il senatore Vincenzo La Russa sottolinea la necessità che il Governo italiano venga invitato a compiere adeguati passi perchè anche per le minoranze italiane esistenti in Jugoslavia venga prevista una normativa di tutela quale quella che viene qui sollecitata per gli sloveni.

Il sottosegretario Corder preannuncia che il Governo si riserva di presentare un proprio autonomo contributo anche in sede ristretta e richiama l'opportunità di approfondire il contenuto degli elaborati della « Commissione Cassandro », già fatti pervenire al Senato.

La Commissione quindi conviene sulla opportunità di costituire una Sottocommissione per l'approfondimento della materia e l'esame degli emendamenti.

Il presidente Murmura invita i Gruppi a designare al più presto i rispettivi componenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Nuove norme in materia di indennità di anzianità** » (1701), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

« **Disciplina del trattamento di fine rapporto** » (1830-Urgenza)

« **Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità** » (1838), d'iniziativa dei deputati Spadaccia e Stanzani Ghedini

(Parere alla 11ª Commissione) (Esame e rinvio)

L'estensore designato del parere Vincenzo La Russa dà illustrazione del contenuto dei disegni di legge n. 1701 e 1830 riguardanti la disciplina normativa del trattamento di fine rapporto.

Sotto il profilo di competenza propria la Commissione non ha motivo per opporsi alla prosecuzione dell'*iter* dei due provvedimenti, fatte salve alcune osservazioni che si sofferma a puntualizzare. Esse si riferiscono alla disciplina relativa al recupero di parte dell'indennità di anzianità perduta i cui effetti positivi andrebbero assicurati a tutti i lavoratori senza alcuna disparità di trattamento.

Intrattenutosi quindi sui vari aspetti della normativa che disciplina il *referendum* abrogativo delle leggi alla luce anche della giurisprudenza della Corte costituzionale, ricorda che proprio per taluni articoli della legge n. 91 del 1977 pende una richiesta di *referendum*. Va però precisato in questa sede che non si legifera per evitare i *referendum* ma per corrispondere ad esigenze presenti nella società. A suo parere comunque entrambi i disegni di legge, di cui ha analiticamente illustrato meccanismi e portata, modificano in modo consistente la disciplina del 1977, mirando al recupero dei punti di contingenza perduti dai lavoratori.

Nulla ritiene poi vi sia da osservare, per quanto di competenza della Commissione affari costituzionali, per il disegno di legge n. 1838.

Apertosi il dibattito, il senatore Stanzani Ghedini osserva anzitutto che il progetto di legge n. 1830, presentato dal Governo, ha il fine, come da più parti si rileva, di evitare il *referendum*. A suo parere invece, anzichè consentire che si persegua in modo surrettizio quest'ultimo obiettivo, occorre far sì che l'istituto del *referendum*, finchè sarà mantenuto in vita, venga applicato.

Il senatore Stanzani Ghedini aggiunge poi che le risposte date dal disegno di legge governativo ai problemi affrontati sono tutte di carattere negativo e non conformi all'articolo 36 della Costituzione. Lo stesso indice di 13,5 (per il quale deve essere divisa la retribuzione dovuta nell'anno per calcolare il trattamento di fine rapporto) rappresenta un mero sotterfugio che, privo di riscontri logici, sconfina nell'arbitrio. In definitiva la normativa proposta si concretizza in una patente lesione di diritti quesiti.

Il senatore Branca rileva che il legislatore, nella sua discrezionalità, può intervenire anche su materie per le quali sia stata avanzata richiesta di *referendum*. Al massimo potrebbe essere invocata una responsabilità di carattere politico, ma sotto il profilo giuridico non vi sono censure da muovere. L'unico problema da definire è se l'intervento successivo è o non è abrogativo della normativa sottoposta a *referendum* e cioè, quindi, se sia o meno intervenuto un mutamento sostanziale nella legislazione in parola.

Il senatore Stanzani Ghedini puntualizza che il suo intervento mirava a dimostrare che la nuova normativa proposta non ha affatto carattere innovativo.

Secondo il senatore Maffioletti bisogna innanzitutto precisare che il Parlamento è nel pieno diritto di legiferare anche su materie sulle quali sia stato richiesto il *referendum*. Anzi anche la dottrina sostiene che l'istanza referendaria può porsi come stimolo per il legislatore. Ciò che in questa sede va appurato è se le norme proposte siano o no conformi alla Costituzione. Sotto questo profilo tiene anzitutto a ricordare che proprio in sede parlamentare, a conclusione dell'inchiesta sulla cosiddetta « giungla » retributiva, è maturata la decisione di proporre la abolizione dell'indennità di anzianità. La stessa indicazione è pervenuta dal mondo sindacale. Dopo aver ricordato che nella legislazione sono interve-

nute profonde innovazioni in materia di trattamento pensionistico e di tutela dal licenziamento sicchè l'indennità di anzianità non può essere considerata l'unico mezzo di tutela del lavoratore stesso, sottolinea che è sempre più evidente la tendenza alla trasformazione della natura giuridica di siffatta indennità.

Sottolineato quindi che non ci si trova affatto di fronte ad una « frode legislativa » bensì ad un mutamento del titolo di corresponsione di indennità ai lavoratori, si sofferma ad illustrare analiticamente la portata del progetto di legge n. 1701.

Quanto al disegno di legge n. 1830, è d'avviso che si debba fare osservare alla Commissione di merito come l'articolo 9, riguardante il computo nella retribuzione dei punti di contingenza pregressi, sia in contraddizione con l'articolo 2, sulla retribuzione annua.

Il senatore Maffioletti sottolinea che in sede di prima applicazione non è assicurato il recupero della contingenza pregressa. Conclude dichiarandosi favorevole al progetto di legge n. 1701 e, con osservazioni, al progetto di legge n. 1830.

Il senatore Vittorino Colombo manifesta perplessità sul progetto di legge n. 1701 avuto riguardo al fatto che il progetto di legge governativo supera l'assetto normativo vigente distaccandosi dal suo impianto. Dopo aver osservato che anche a parità di anzianità potrebbe esserci diversità di trattamento, propone che su questo aspetto venga, sul disegno di legge governativo, avanzata una osservazione alla Commissione di merito.

Il senatore Mancino dichiara che il Gruppo della Democrazia cristiana conviene con il disegno di legge presentato dal Governo, il quale introduce una disciplina di fine rapporto diversa da quella vigente. Propone di avanzare osservazioni sull'ultimo comma dell'articolo 1 e sugli articoli 2 e 9.

Il seguito dell'esame è rinviato poi alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,45.

Seduta pomeridiana*Presidenza del Presidente*

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sanza.

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE CONSULTIVA

« **Nuove norme in materia di indennità di anzianità** » (1701), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

« **Disciplina del trattamento di fine rapporto** » (1830-Urgenza)

« **Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità** » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini

(Parere alla 1° Commissione)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame.

Interviene il senatore Mancino il quale, rilevato che la sottoposizione a *referendum* abrogativo di un atto normativo avente forza di legge non impedisce al Parlamento di legiferare nella stessa materia e, messe in luce le profonde modificazioni apportate dal disegno di legge governativo alla stessa natura giuridica degli emolumenti in parola, nell'annunciare a nome del Gruppo democristiano parere favorevole al disegno di legge n. 1830, fa presente l'opportunità che la Commissione di merito valuti la razionalità dell'articolo 9 in relazione all'articolo 2. Dopo aver osservato che le questioni delineate attengono al merito e vanno affrontate in una logica più generale, attenta ai problemi relativi allo stato della economia, l'oratore fa peraltro presente, in via subordinata, che, secondo quanto sottolineato dalla Corte costituzionale, non è precluso al legislatore di ristrutturare l'indennità di anzianità, per cui la modificazione di particolari componenti dell'indennità stessa non configurano di per sé lesione dell'articolo 36 della Costituzione. La natura (retributiva o indenni-

taria) del trattamento — conclude il senatore Mancino — non sposterebbe pertanto la questione.

L'estensore designato, Vincenzo La Russa, dà poi lettura di schemi di parere, favorevole, rispettivamente per ciascuno dei tre disegni di legge in titolo, rilevando, per quanto attiene ai disegni di legge n. 1701 e n. 1830, l'esigenza che la disciplina relativa al recupero di parte dell'indennità di anzianità maturata dal 1977 venga riconsiderata, pur nella sua sostanziale congruità, al fine di garantire maggiormente a tutti i lavoratori gli effetti positivi della disciplina stessa, realizzando la parità di trattamento.

Dopo altri interventi, dei senatori Vittorino Colombo e Maffioletti, vengono infine accolti gli schemi di parere proposti dal senatore La Russa, che è poi incaricato della relativa trasmissione alla Commissione di merito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

« **Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'inquadramento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia** »

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame dello schema di decreto concernente l'inquadramento del personale, iniziato nella seduta del 24 marzo scorso.

Il relatore Pavan, richiamati i punti qualificanti del provvedimento, precedentemente illustrati, fa presente, con riferimento all'articolo 1, l'esigenza di fissare una data unica per la decorrenza di tutti i decreti, al fine di evitare disparità di trattamento.

Dopo un dibattito sulla definizione del termine in parola nel quale intervengono i senatori Vittorino Colombo e Flamigni, nonchè il relatore Pavan, viene accolta l'osservazione del senatore Flamigni circa l'opportunità di fissare la decorrenza dei decreti dalla data di entrata in vigore della legge n. 121.

Dopo una richiesta di chiarimenti formulata dal senatore Flamigni relativamente all'ultimo comma dell'articolo 4, la Commissione passa all'esame dell'articolo 5, accoglien-

do l'osservazione, formulata dal senatore Flamigni, intorno alla necessità di sopprimere l'inciso « ai fini esclusivamente giuridici », che figura al primo comma dell'articolo suddetto.

Si passa poi all'esame dell'articolo 6, in tema di inquadramento nel ruolo dei commissari.

Ha la parola il senatore Flamigni il quale, rilevato che il disposto dell'articolo nell'attuale formulazione, appare criticabile per quanto attiene al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, mette in luce l'esigenza di evitare la predisposizione di meccanismi che potrebbero dar luogo a gravi ingiustizie.

Sulla questione intervengono il relatore Pavan, il sottosegretario Sanza, il presidente Murmura e il senatore Vittorino Colombo, ad avviso del quale l'anzianità eccedente il minimo richiesto per l'inquadramento potrà essere considerata come uno dei requisiti validi per l'ulteriore avanzamento nella carriera.

Convieni con tale rilievo la Commissione. Dissente invece il senatore Flamigni.

Esaminato poi l'articolo 11 e accolta al riguardo un'osservazione mossa dal senatore Flamigni relativamente alla consultazione dei sindacati di polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale, per quanto concerne la determinazione dei criteri relativi a concorsi legati a corsi di formazione professionale, la Commissione accoglie anche alcuni rilievi avanzati dal relatore Pavan all'attuale formulazione dell'articolo 17 (inquadramento nel ruolo degli assistenti).

Quanto all'articolo 18 (inquadramento nel ruolo degli agenti), la Commissione prospetta l'esigenza che nella qualifica di agente scelto sia inquadrato il personale avente già la qualifica di guardia scelta o quella di guardia con cinque anni di servizio.

Viene poi proposta la soppressione, perchè eccedente la delega di cui al secondo comma dell'articolo 21, dell'inciso che prevede l'inquadramento del personale che presenti la domanda entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Con riferimento all'articolo 45 (relativo ai limiti di età per il collocamento a riposo) la Commissione, concorde il sottosegretario Sanza, fa presente l'esigenza di una armonizzazione della disciplina per tutto il personale attualmente in servizio; in proposito il senatore Flamigni ravvisa la necessità di richiamare le leggi n. 539 del 1950, n. 336 del 1970, n. 284 del 1977.

Dopo un analitico esame degli articoli 46 e 49, viene quindi affrontato l'articolo 56 in tema di ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dal ruolo separato e limitato: intervengono il presidente Murmura, i senatori Maffioletti, Saporito, Flamigni e il relatore. La Commissione prospetta che la ricostruzione di carriera fino al grado di maggiore generale venga effettuata anche per gli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971, riconoscendo ad essi, per effetto dell'articolo 7 della legge n. 496 del 1974, il servizio prestato e l'anzianità di grado nella polizia ausiliaria o nella forza armata di provenienza.

Quanto all'articolo 60 (trattamento di quiescenza) la Commissione osserva che il riferimento alle norme vigenti per gli appartenenti agli altri corpi di polizia appare generico.

Illustrando l'articolo 61, il relatore Pavan segnala l'esigenza che le norme ivi contenute non comportino in alcun modo effetti negativi per quanto riguarda la progressione economica.

Concorda la Commissione.

Viene infine conferito mandato al senatore Pavan di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo nei termini emersi dal dibattito.

« Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'istituzione dell'Istituto Superiore di Polizia »

(Parere al Governo ai sensi dell'articolo 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

(Esame)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento il senatore Pavan, il quale, dopo averne esposto i punti qualificanti, fa presente che risultano in esso accolti i suggerimenti a

suo tempo formulati dal Consiglio nazionale di polizia.

La Commissione prospetta l'esigenza di elevare il numero dei docenti, presenti nel comitato didattico di cui all'articolo 5, da tre a cinque; per quanto attiene all'articolo 9, viene segnalata la possibilità di consentire il deposito del titolo di studio anche dopo la scadenza del bando, purchè ciò avvenga prima della data di svolgimento delle prove.

Dopo un breve dibattito sull'articolo 12 in tema di ordinamento degli studi (al quale prendono parte i senatori Flamigni — che esprime perplessità sulla formazione dell'articolo, ritenuta lacunosa per quanto attiene i programmi di studio — e Vittorino Colombo, il presidente Murmura e il sottosegretario Sanza), la Commissione passa all'esame dell'articolo 14 (relativo all'esame finale per il conseguimento del diploma). Rileva al riguardo la necessità che venga

precisata la composizione della Commissione esaminatrice secondo quanto disposto dall'articolo 58 lettera f) della legge n. 121 e che sia altresì indicata, quali delle due università degli studi di Roma sia contemplata nella fattispecie di cui al terzo comma del suddetto articolo.

Vengono poi accolti i rilievi del relatore relativamente all'articolo 17 (il cui punto 7 viene ritenuto suscettibile di miglioramenti, data la eccessiva severità dell'attuale formulazione) e all'articolo 19 (dovendo risultare motivato il decreto di espulsione di cui al secondo comma).

Dopo interventi del presidente Murmura, del sottosegretario Sanza e dei senatori Saporito e Maffioletti, la Commissione dà infine mandato al relatore di esprimere parere favorevole nei termini emersi dal dibattito.

La seduta termina alle ore 20,10.

LAVORO (11^a)

GIOVEDÌ 1° APRILE 1982

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
TOROS
indi del Vice Presidente
DA ROIT

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Nuove norme in materia di indennità di anzianità** » (1701), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

« **Disciplina del trattamento di fine rapporto** » (1830-Urgenza)

« **Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità** » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge rinviato nella seduta di ieri.

È dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Mitrotti, dopo aver ricordato la proposta di iniziativa popolare presentata su impulso della CISNAL alla Camera dei deputati (abrogativa degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 12 del 1977) — verso la quale il disinteresse dei partiti di maggioranza è stato tale da far dubitare che l'attuale sistema possa effettivamente qualificarsi come democratico —, afferma preliminarmente che l'indennità di anzianità costituisce una delle principali e più significative conquiste dei lavoratori che va tutelata contro

qualsiasi illegittimo tentativo di impedire il ricorso allo strumento costituzionale del *referendum*.

Si sofferma quindi ampiamente ad illustrare la genesi storica e le motivazioni economico-giuridiche dell'istituto dell'indennità di anzianità, sorto come « indennità di licenziamento » nel 1919 per sopperire a situazioni di bisogno (in un'ottica quindi meramente assistenziale) ed all'epoca pari a circa mezza « mesata di stipendio » per gli anni di servizio (e comunque non superiore ad una annualità). Successivamente, dalla fase assistenziale si è passati a quella previdenziale, ai sensi degli articoli 2120 e seguenti del codice civile (indennità di anzianità in base all'ultima retribuzione). Ricordata, quindi, l'istituzione del fondo per l'indennità agli impiegati, come garanzia di riscossione del trattamento di liquidazione anche nei casi di mancato assolvimento degli obblighi da parte del datore di lavoro, il senatore Mitrotti ribadisce il carattere assolutamente retributivo dell'indennità in questione, che si qualifica come salario differito.

Ciò dimostra — prosegue l'oratore — quanto grave sia la trama tessuta in danno dei lavoratori con il pretesto di evitare il *referendum*, proponendo soluzioni normative che, oltre che illegittime dal punto di vista costituzionale, riproporrebbero il ritorno ad un'ottica assistenziale vecchia più di 60 anni.

Si sofferma quindi ampiamente ad illustrare il contenuto e la genesi dell'accordo interconfederale del 1977, successivamente tradotto in atto normativo, chiarendo che sotto la presunta giustificazione della necessità di contenere il costo del lavoro (problema peraltro non certo disconoscibile), esso è sorto in realtà come effetto di un clima politico orientato a sinistra che sottintendeva — come si evince da esplicite dichiarazioni di rappresentanti del mondo imprenditoriale e di esponenti politici e sindacali

della sinistra — l'obiettivo dell'eliminazione dell'indennità di anzianità.

Rilevata poi l'assurdità del mantenimento dell'obsoleto indice sindacale sul costo della vita utilizzato per il calcolo della contingenza, il senatore Mitrotti tiene a ribadire che essa non è altro che la perequazione automatica del salario (tanto più necessaria in una situazione che registra un tasso inflattivo estremamente alto) ed è illegittimo che lo Stato operi — al di là dello strumento fiscale — prelievi sulla contingenza che costituisce un incremento retributivo dovuto e non già una forma di pseudo elargizione paternalistica ai lavoratori.

Svolge quindi taluni rilievi critici sul disegno di legge governativo, frutto di un orientamento politico volto ad evitare il ricorso allo strumento referendario, il cui tessuto normativo è assolutamente inconsistente oltre che gravemente lesivo dei diritti dei lavoratori (tra l'altro, il tasso di rivalutazione dell'1,5 per cento di cui al primo comma dell'articolo 3 è quanto meno ridicolo) e si sofferma sul problema del costo del danaro che rimane il nodo fondamentale ai fini del rendimento produttivo: nell'attuale realtà economica, che registra molteplici iniziative economiche di piccole dimensioni, le forze politiche che sostengono il Governo rendono difficilissimo l'accesso delle imprese al credito che rimane proibitivo per le aziende, con tutti gli effetti conseguenti sugli investimenti e quindi sull'occupazione.

Infine, precisato il contenuto del disegno di legge di cui è primo firmatario (comunicato alla Presidenza del Senato ieri ed in corso di assegnazione), teso all'abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 12 del 1977, con conseguente reviviscenza dell'articolo 2121 del codice civile e degli articoli 361 e 923 del codice della navigazione (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 12), il senatore Mitrotti conclude ribadendo la contrarietà del Gruppo del Movimento sociale ai disegni di legge nn. 1701 e 1830 per le ragioni evidenziate.

Interviene quindi il senatore Antoniazzi. L'oratore ricorda preliminarmente i motivi per i quali il problema in esame è oggetto

di vasto interesse tra i lavoratori oltre che tra le forze politiche e sindacali, motivi che possono sinteticamente riassumersi nella consapevolezza che la legge n. 91 del 1977 ha prodotto rilevanti conseguenze sull'entità delle liquidazioni (con il congelamento dell'indicizzazione) e nella mancata attuazione delle premesse politiche e programmatiche che avevano costituito la base dell'accordo interconfederale e successivamente dell'atto normativo che tale accordo ha trasfuso in legge. Per una esatta e non deformata ricognizione del problema, va chiarito che quell'accordo era diretto oltre che a contenere il costo del lavoro, ad incrementare gli investimenti produttivi, aumentare l'occupazione, ridurre il costo del credito e contenere gli aumenti delle tariffe. Altri obiettivi politici di grande rilevanza avrebbero dovuto essere perseguiti successivamente alla sottoscrizione del ricordato accordo interconfederale: tra essi l'avvio di una effettiva e più razionale ristrutturazione del salario, il disboscamento della « giungla » delle liquidazioni, l'aggancio concreto delle pensioni al salario effettivo. È fin troppo ovvio ricordare — prosegue il senatore Antoniazzi — che l'unico risultato conseguito consiste nella riduzione del costo del lavoro ed in un certo decremento dell'inflazione: sono venute cioè a mancare proprio quelle condizioni politiche attraverso le quali si doveva incidere sulla problematica in questione.

Criticato quindi il Governo per il ritardo con il quale ha presentato il disegno di legge n. 1830, tiene a precisare che il Gruppo comunista intende battersi per una legge sostitutiva della legge n. 91 del 1977 e che tale orientamento non è certo motivato da pregiudiziali ideologiche contro l'istituto costituzionale del *referendum*; il Gruppo comunista non condivide l'opportunità di un ricorso alla consultazione elettorale perchè il *referendum* nella fattispecie riproporrebbe la giungla dei trattamenti di fine rapporto; opererebbe una inidonea semplificazione di un problema assai complesso; non consentirebbe di avviare la riforma della struttura del salario; non offrirebbe garanzie per i lavoratori licenziati da aziende in crisi; avrebbe notevoli conseguenze sull'autono-

mia contrattuale, e potrebbe infine provocare il rischio di una disdetta da parte degli imprenditori dell'accordo sulla contingenza, con gli effetti che tale decisione produrrebbe anche sul piano sociale.

Successivamente, ribadita la validità del disegno di legge n. 1701, di cui è primo firmatario (frutto, tra l'altro, di un'ampia consultazione popolare promossa sin dal marzo del 1981), si sofferma ad illustrare il contenuto e le finalità del predetto provvedimento. Per i nuovi lavoratori assunti viene stabilita nella misura di mezza mensilità per ciascun anno di anzianità l'indennità di liquidazione, reintroducendo nella base di calcolo l'ultima retribuzione mensile comprensiva della scala mobile (tale normativa è applicabile a tutti i rapporti di lavoro privati e pubblici, civili e militari, oltre che per tutte le categorie, operaie e impiegatizie). Per i rapporti di lavoro pendenti alla data di entrata in vigore della normativa recata dal disegno di legge, si riconosce invece il 50 per cento degli scatti della scala mobile maturata dopo il 1° febbraio 1977 (articolo 3); l'articolo 4 ha lo scopo invece di evitare una inammissibile discriminazione in cui sono coinvolti i dipendenti degli enti locali, ospedalieri, ed in genere tutti gli iscritti all'INADEL, che attualmente non possono beneficiare del trattamento di fine servizio se non abbiano almeno maturato 15 anni di anzianità.

Altro punto qualificante del disegno di legge d'iniziativa dei senatori comunisti — prosegue il senatore Antoniazzi — è quello di cui all'articolo 7, norma questa che opera un effettivo aggancio delle pensioni ai salari mediante una rivalutazione della retribuzione pensionabile tendente ad omogeneizzare le discipline attualmente vigenti nel settore pubblico ed in quella privato. Con gli articoli 8 e seguenti, con la costituzione presso l'INPS di un fondo di garanzia cui è attribuito il compito di corrispondere le indennità di anzianità ai lavoratori dipendenti di imprese dichiarate fallite o ammesse a concordato preventivo o poste in liquidazione coatta amministrativa, si intende estendere la garanzia dell'effettiva percezione da parte dei lavoratori di quanto loro dovuto a titolo di indennità di anzianità.

Soffermandosi successivamente su talune norme del disegno di legge governativo, il senatore Antoniazzi sottolinea che gli articoli 1 e 3 di quel provvedimento non possono condividersi perchè penalizzano duramente i lavoratori fissando tra l'altro (articolo 3) un tasso di rivalutazione irrisorio, laddove è invece innegabile la necessità che le quote accantonate subiscano una rivalutazione a pieno indice ISTAT. Rilevata poi la macchinosità del sistema che si intenderebbe introdurre (che provocherebbe inevitabilmente un inutile contenzioso per l'incertezza dei lavoratori di conoscere esattamente di volta in volta l'ammontare delle proprie spettanze), concorda con le affermazioni del relatore in ordine alla formulazione carente dell'articolo 4 e, passando all'esame del successivo articolo 5, ribadisce la propria preferenza per la soluzione proposta dal Gruppo comunista, dal momento che le pur accresciute garanzie previste da tale norma non tutelerebbero efficacemente i diritti dei lavoratori.

Sottolineato inoltre che sarebbe un grave errore politico non cogliere l'occasione di questo dibattito per varare una normativa applicabile anche al pubblico impiego, e comunque in ogni caso ai dipendenti ospedalieri e degli enti locali (per le ragioni già evidenziate), si sofferma sull'articolo 9 lamentando che la soluzione normativa oltre a lasciare inspiegabilmente un semestre scoperto, finisce per attuare trattamenti diversificati e discriminatori: ove tale norma dovesse essere accolta, sarebbe necessario che gli aumenti dell'indennità di contingenza venissero computati integralmente ai lavoratori che cessassero il rapporto di lavoro prima del 1° gennaio 1986; sempre con riferimento a tale articolo egli è comunque contrario all'ipotesi formulata dal relatore di sopprimere la norma elevando nel contempo a 14 il divisore di cui all'articolo 1, primo comma.

Concludendo, il senatore Antoniazzi tiene a precisare che la proposta dei senatori comunisti deve considerarsi aperta ad ogni razionale contributo che dovesse venire dagli altri gruppi politici allo scopo di varare, ove possibile, un testo unificato e sottolinea che un problema di così vasta portata poli-

tica e sociale non può comunque essere delibato dalla Commissione senza aver acquisito l'opinione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

Interviene quindi il senatore Manente Comunale che, ricordati preliminarmente gli scopi del decreto-legge n. 12 del 1977, osserva come il disegno di legge n. 1830 abbia la funzione di evitare lo svolgimento del proposto *referendum* e di permettere contemporaneamente una maggiore certezza dei rapporti a favore dei lavoratori. In ogni caso è però necessario giungere ad una complessiva definizione della struttura del salario.

L'oratore dichiara di condividere sostanzialmente la relazione del senatore Romei ed osserva che nel periodo di tempo intercorso dal 1977 ad oggi si sono presentate altre occasioni per affrontare il problema, soprattutto alla stregua della considerazione dell'evoluzione che ha subito in questi anni la funzione dell'indennità di liquidazione; aggiunge che si sarebbero dovute tenere in maggior conto le conclusioni della Commissione parlamentare sulla cosiddetta « giungla retributiva », che sottolineava come causa di molti problemi fosse la sperequazione e la situazione di privilegio esistente nel mercato del lavoro. Il provvedimento governativo all'esame si colloca dunque nell'ottica di una revisione dei criteri su cui si basa il calcolo dell'indennità di liquidazione: occorre pertanto tener conto dello sforzo che si va compiendo per evitare il citato *referendum*, che certo avrebbe influssi negativi sulla situazione economica complessiva del Paese.

Ritiene che la via principale per la soluzione del problema del costo del lavoro sia non tanto quella di incentivare un facile rivendicazionismo economico, quanto di venire incontro soprattutto alle categorie meno favorite, eliminando le situazioni di privilegio esistenti.

Dopo aver sottolineato l'anomalia della attuale situazione, che vede la contingenza come parte preponderante nella struttura complessiva del salario, auspica la sollecita approvazione di un provvedimento che, basatosi sulla convergenza di tutte le forze po-

litiche, possa essere utile per scongiurare lo svolgimento del prossimo *referendum*.

Il senatore Da Roit, sottolineata la necessità di eliminare lo stato di disagio e di malcontento dei lavoratori dipendenti, dichiara di condividere la relazione del senatore Romei, nella quale esistono a suo avviso spunti che permettono di apportare al testo governativo i necessari aggiustamenti e miglioramenti. Condivisa altresì l'affermazione del senatore Antoniazzi in base alla quale è necessario eliminare l'esistente « giungla » nel campo delle liquidazioni, dichiara la disponibilità del Gruppo socialista a rinvenire ogni possibile accordo per varare il migliore testo possibile, che tenga conto dell'esigenze dei lavoratori, pur nella consapevolezza che la soluzione non potrà che essere temporanea, attesa sia l'ineludibile futura eliminazione dell'indennità di liquidazione, in un sistema in cui si va affermando una maggiore sicurezza sociale, sia la consapevolezza che tale problematica va risolta nell'ambito della revisione della struttura dei salari e delle pensioni.

Prende quindi la parola il senatore Spadaccia, che afferma innanzitutto che ad avviso del proprio Gruppo è necessario dar corso al *referendum*, che invece le iniziative legislative di cui si discute mirano ad evitare. Senza valutare il merito della cosiddetta riforma del 1977 — egli afferma — che potrebbe anche essere da respingere, ma solo in sede referendaria, non si può avallare quella sorta di indirizzo « mercantile », ormai divenuto un vezzo, che tende ad aumentare o respingere le richieste di *referendum* a seconda della convenienza del momento. Pertanto l'unica via da seguire nel caso in cui si voglia scongiurarne lo svolgimento sarebbe quella, costituzionalmente corretta, di approvare una legge, come quella proposta dal proprio Gruppo, esattamente riproduttiva dei termini del quesito sottoposto al *referendum* stesso.

Per quanto attiene invece al merito della questione dell'indennità di liquidazione, osservato che essa, come in genere la struttura del salario, costituisce retaggio di incrostazioni storiche spesso aventi mero scopo di privilegiare categorie di lavoratori, ri-

corda che il decreto-legge del 1977 è il frutto dell'incapacità delle parti sociali di operare secondo le esigenze dello Stato di diritto: venne infatti preferita la strada, che sembrava indolore, dell'abbandono di alcune categorie di lavoratori, sostanzialmente costrette a rinunciare ai propri diritti. La strada maestra da seguirsi, allora come ora, sarebbe stata quella della riforma del salario e della struttura del costo del lavoro, mentre si è preferito mettere una toppa al sistema esistente, continuandolo ed anzi aggravandone i difetti. Si è preferito dunque penalizzare una fascia di lavoratori, quelli andati in pensione negli ultimi anni, ai danni dei quali in sostanza anche il disegno di legge governativo oggi all'esame della Commissione — che costituisce nei fatti un peggioramento della proposta Giugni — finisce per avallare la spoliazione compiuta nel 1977. Tra l'altro, anche per il futuro gli anni dal 1977 al 1981 non avranno effetti per il computo dell'indennità di anzianità: in tal modo si viene a far pagare a una grande componente della popolazione italiana i costi della inefficienza delle strutture pubbliche che, scaricati sulle imprese, sono stati da queste ultime traslati sui lavoratori più deboli. Inoltre tiene a ricordare come non abbiano avuto assolutamente seguito le contropartite promesse ai lavoratori nel 1977 e cioè l'ancoraggio delle pensioni all'80 per cento della retribuzione e gli investimenti nel Mezzogiorno. In realtà, l'unica contropartita è stata quella che ha permesso l'arroccamento a difesa della scala mobile, divenuta in tal modo intoccabile.

Dopo aver deprecato che con la via che si intende oggi seguire si finirà per ratificare la soluzione, assai discutibile, adottata nel 1977, sfuggendo ancora una volta la soluzione diretta dei problemi e preferendo il metodo surrettizio, preannuncia emendamenti al testo che verrà posto a base della discussione da parte della Commissione, pur ricordando come la soluzione prospettata dal Governo non faccia altro che sommare sbagli a sbagli ed aumentare il livello di sfiducia del Paese, che ha invece diritto allo svolgimento del *referendum* e ad un metodo politico più serio.

Dopo interventi del presidente Toros e del sottosegretario Costa, si conviene di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti in titolo ad una seduta pomeridiana.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Toros avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno, integrato con il disegno di legge n. 1844.

La seduta termina alle ore 12,30.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

TOROS

indi del Vice Presidente

DA ROIT

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

« Nuove norme in materia di indennità di anzianità » (1701), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

« Disciplina del trattamento di fine rapporto » (1830-Urgenza)

« Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini

(Seguito dell'esame e rinvio)

« Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 » (1844), d'iniziativa dei senatori Mitrotti ed altri

(Esame e rinvio)

Prosegue l'esame.

Interviene il senatore Stanzani Ghedini che, osservato come nella sede della 1ª Commissione permanente, dove è in corso l'esa-

me in sede consultiva dei provvedimenti in titolo, si sia rilevato che non sussistono problemi di costituzionalità per tali provvedimenti, afferma che, se si escludono i rilievi giuridici di carattere formale, non vi è però dubbio che si stia procedendo, in modo scorretto, con l'unico scopo di evitare il proposto *referendum*, mentre lo strumento legislativo non dovrebbe poter intervenire a questo fine, a meno che non si intendano accogliere le finalità dei promotori.

Ricordato che, con l'accordo del 1977, da parte sindacale l'unico scopo era di concedere alla controparte vantaggi relativi al futuro, pur di poter mantenere per il presente la scala mobile senza modifiche e che quindi esistono giustificazioni a tale stato di cose, invita ad aver presente che l'innovazione legislativa che si propone oggi non concreta altro che una vera e propria truffa nei confronti delle legittime aspettative di quanti ritengono che l'esercizio del *referendum* sia un autentico diritto popolare non espropriabile surrettiziamente dal Parlamento.

Ribadisce che giustificazioni potrebbero esistere per un disegno di legge che si proponesse di riconsiderare l'intero problema della struttura salariale, tenendo presente che il problema centrale è quello relativo alla differenziazione tuttora esistente nel trattamento degli operai e degli impiegati. Osserva però che il disegno di legge governativo altro non è che un fine esercizio intellettuale che, muovendosi nel labile solco tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale, si pone, come solo scopo, quello di eludere il problema centrale. Tra l'altro, deve notare che, se l'unica preoccupazione è quella di evitare il *referendum*, non è detto che il corpo elettorale debba necessariamente rispondere senza senso di responsabilità rispetto ai problemi del Paese.

Si sofferma quindi sull'articolato, osservando come le percentuali di rivalutazione e le modalità di calcolo previste nel disegno di legge governativo costituiscano un vero e proprio inganno per i lavoratori, come dimostra il fatto che si propone una rivalutazione solo del 75 per cento rispetto all'inflazione, che si divide per 13,5 la retribuzione

annua e che l'articolo 9, che stabilisce i coefficienti, costituisce una deroga all'articolo 2, relativo alla definizione della retribuzione.

Conclude, rilevato che almeno il disegno di legge di parte comunista tende ad una innovazione dell'istituto, ribadendo che occorre rispettare non solo nella forma ma anche nella sostanza i diritti referendari ed avvertendo che, pertanto il Partito radicale si schiera a favore di questo *referendum*, che pure non gli appartiene.

Dichiarata chiusa la discussione generale, hanno luogo le repliche del relatore Romei e del sottosegretario Costa.

Il senatore Romei, dopo aver premesso che a favore dello svolgimento del *referendum* premono interessi corporativi e avventuristici, ricorda che nel 1976 il movimento sindacale si è trovato costretto a pronunciarsi sull'alternativa drammatica se difendere i vigenti meccanismi di tutela reale dei salari o accelerare un processo recessivo irreversibile. D'altra parte non può sottacersi che l'Italia è il solo Paese che ha visto in questi ultimi anni un incremento reale delle retribuzioni superiore all'inflazione; nè va sottaciuto — come ha avuto modo di affermare in sede di relazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 12 del 1977 — che la determinazione delle remunerazioni globali e la tutela del loro valore debbano essere affidate al libero esercizio di una tipica autonomia del nostro ordinamento costituzionale, l'autonomia sindacale. Affermato poi che talune spinte demagogiche finiscono per confondere il concetto di solidarietà con il solidarismo, il relatore richiama anche taluni passi delle conclusioni cui è pervenuta nella scorsa legislatura la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi, laddove, a proposito dell'istituto dell'indennità di anzianità, si afferma chiaramente il problema di un suo superamento essendo un istituto anacronistico in regimi di crescenti livelli di trattamenti pensionistici e di indennità di disoccupazione.

Respinta poi la facile polemica di chi si ostina a ritenere che il problema in esame verrebbe oggi affrontato solo perchè è sta-

to proposto il *referendum* abrogativo degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 12 del 1977, il relatore ribadisce l'esigenza di adottare, in sostituzione della precedente, una nuova normativa, che ponga in essere — in via inderogabile, come precisato nell'articolo 1 del disegno di legge governativo — una disciplina del trattamento di fine rapporto uguale per tutti i lavoratori. Dichiaratosi quindi non pregiudizialmente contrario ad affrontare il problema dell'aggancio delle pensioni ai salari (anche se in proposito non può fare a meno di rilevare l'estraneità della materia rispetto a quella oggetto dei provvedimenti in esame), il relatore Romei chiarisce che l'ipotesi formulata in sede di relazione in riferimento all'articolo 9 (sul computo dei punti di contingenza pregressi) si basava sull'eventuale soppressione di tale norma previa elevazione a 14 del divisore 13,5 di cui al primo comma dell'articolo 1.

Dicendosi convinto che il disegno di legge governativo costituisca la base più praticabile per giungere ad un risultato apprezzabile, pur con le integrazioni ed i contributi che appariranno necessari, ma semprechè in coerenza e secondo la filosofia di tale provvedimento, il relatore sottolinea che quello in esame è un problema che coinvolge non solo la credibilità dei sindacati ma anche la stabilità del sistema economico, contro i quali intendono agire i promotori del *referendum*.

Infine, ringraziati gli intervenuti nel dibattito che è risultato serio e costruttivo, si dichiara favorevole, per l'ulteriore esame, alla costituzione di un comitato ristretto cui affidare il compito, tra l'altro, di acquisire in via informale l'opinione delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, purchè si sia in grado di concludere i la-

vori della Commissione entro e non oltre il 14 aprile prossimo.

Il sottosegretario Costa, ringraziati anch'egli gli oratori intervenuti nel dibattito e in particolare il relatore Romei per l'ampia ed approfondita relazione svolta, osserva che quello in esame è un problema di tale rilevanza politica e di tale complessità da non poter essere delibato semplicisticamente ricorrendo ad una consultazione popolare. Il disegno di legge del Governo, anche alla luce dei principi enunciati nella nota sentenza n. 68 del 1978 della Corte costituzionale, sembra idoneo ad evitare il ricorso allo strumento referendario dal momento che innova la normativa vigente con determinazione di nuovi e diversi principi legislativi, tra l'altro aderenti alla diversa realtà sindacale ed economica del paese. Riassunti quindi brevemente i principali punti qualificanti del suddetto provvedimento, riafferma che il Governo è disponibile ad esaminare eventuali proposte migliorative del testo purchè coerenti con la *ratio*, l'impostazione e le finalità del disegno di legge da esso presentato.

La Commissione decide quindi di costituire un comitato ristretto per l'ulteriore esame dei provvedimenti: di esso coordinato dal relatore, sono chiamati a far parte due rappresentanti per i gruppi democristiano e comunista ed un rappresentante per ogni altro gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti viene quindi rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Da Roit avverte che la seduta, già convocata per domani, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

GIOVEDÌ 1° APRILE 1982

Presidenza del Presidente
MANCINI Giacomo

Interviene il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Signorile.

La seduta inizia alle ore 9,30.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO, ONOREVOLE CLAUDIO SIGNORILE, IN ORDINE AD ALCUNE QUESTIONI RIGUARDANTI IL PROGETTO DEL NUOVO ASSETTO DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO E ALLA SITUAZIONE GENERALE

Il presidente Mancini Giacomo osserva che l'incontro odierno, imperniato sulla relazione del ministro Signorile relativa al disegno di legge sul nuovo assetto dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, rappresenta un primo approccio alla complessa tematica che la Commissione dovrà affrontare per esprimere un meditato ed articolato parere sul disegno di legge in questione.

Il ministro Signorile svolgendo la relazione presentata in Commissione esordisce con una significativa cronistoria di 30 anni di politica meridionalistica: nel 1951 diciassette milioni e mezzo di meridionali disponevano di minori possibilità di occupazione e di un reddito *pro capite* pari al 54 per cento di quello dei loro concittadini del Centro-Nord.

Un tale squilibrio aveva le sue radici nella differente struttura delle due economie. Quella meridionale era ancora un'economia essenzialmente agricola: l'agricoltura forniva, infatti, oltre la metà dell'occupazione e oltre un terzo del prodotto dell'area. Particolarmente modesta e caratterizzata da bas-

si livelli di produttività risultava la componente industriale, che forniva, compresa l'industria delle costruzioni, appena un quarto dell'occupazione e meno di un quinto del prodotto complessivo. Nell'ambito dei settori extragricoli era dunque prevalente il peso delle attività terziarie; e ciò, in assenza di un adeguato sviluppo industriale, deve considerarsi un indice dell'inefficienza del settore.

Accentuata era la scarsità di capitale fisso sociale: la densità delle strade era di chilometri 349 per 1.000 chilometri quadrati di territorio, meno della metà di quello del Centro-nord; la densità telefonica di 2 abbonati per 1.000 abitanti, contro 31 del Centro-nord; circa il 70 per cento dei centri abitati era totalmente o parzialmente sfornito di acquedotto, contro il 40 per cento del Centro-nord; un terzo delle abitazioni non era servito dalla rete di distribuzione della elettricità, contro il 15 per cento circa del Centro-nord; l'84 per cento delle abitazioni non era fornito di acqua potabile all'interno, contro il 60 per cento del Centro-nord.

Va anche ricordato che i richiamati caratteri dell'arretratezza meridionale si presentavano uniformemente diffusi sul territorio salvo le poche eccezioni costituite da presenze industriali di qualche rilievo in corrispondenza delle maggiori città portuali, soprattutto nell'area napoletana.

La situazione appariva, infine, destinata ad aggravarsi ulteriormente per il fatto che il Mezzogiorno, il cui prodotto costituiva appena il 25 per cento di quello nazionale, contribuiva per oltre il 60 per cento all'incremento naturale delle forze di lavoro del Paese.

Fu in questo contesto che nel 1950 fu istituita la Cassa per il Mezzogiorno, concepita come organo dotato di autonomia finanziaria e affrancato dalle tradizionali procedure di spesa, cui veniva affidata la realizzazione di un programma pluriennale e intersetto-

riale di interventi addizionali rispetto a quelli dell'amministrazione ordinaria.

La storia economica e sociale del Mezzogiorno ha continuato invece ad essere determinata in larga misura da vicende e decisioni che hanno avuto origini e motivazioni esterne alla realtà e ai problemi dell'area.

Contemporaneamente all'avvio dell'intervento straordinario, vennero decisamente affermandosi quegli indirizzi di politica generale che si espressero nella liberalizzazione degli scambi e, più tardi, nell'adesione al Mercato Comune. Il meridionalismo fu favorevole a tali indirizzi, non solo perchè da essi si attendevano per l'agricoltura meridionale più vantaggiose condizioni di approvvigionamento di mezzi tecnici e soprattutto di collocamento delle tipiche produzioni agricole mediterranee, una volta che fosse stata ampliata l'area irrigua, ammodernate le strutture fondiarie e aziendali, realizzata una rete efficiente di servizi e di attrezzature di commercializzazione; ma soprattutto perchè considerate le dimensioni del sistema industriale europeo e le prospettive di espansione che ad esso si aprivano per effetto dell'unificazione dei mercati, ci si attendeva che tale sistema potesse fornire un contributo decisivo di capitali e di iniziative all'industrializzazione del Mezzogiorno, che era allora l'unica area sottosviluppata della Comunità, con una popolazione pari a meno del 10 per cento di quella comunitaria. Ma nè in sede nazionale, nè di conseguenza in sede europea, le politiche generali tennero sufficiente conto delle esigenze specifiche derivanti dal sottosviluppo meridionale. Fu il sistema industriale esistente, e quindi le regioni già industrializzate a beneficiare degli effetti espansivi dell'allargamento dei mercati. Solo più tardi all'intensificazione dello sviluppo nelle regioni del triangolo fece seguito la sua propagazione alle regioni nord orientali e centrali. Si rinunciò dunque a cogliere l'opportunità che l'elevato saggio di sviluppo di quegli anni poteva aprire per il Mezzogiorno.

L'impegno meridionalistico rimase quasi esclusivamente affidato all'intervento straordinario e, per quanto riguarda gli investimenti industriali al sistema delle imprese a par-

tecipazione statale e a pochi grandi gruppi privati. Solo verso l'inizio degli anni '70, quando però lo sviluppo dell'economia italiana era ormai divenuto meno intenso e regolare e incombevano gli effetti sconvolgenti della prima crisi petrolifera, venne manifestandosi un più deciso orientamento dell'iniziativa privata alla localizzazione di nuovi impianti nel Mezzogiorno.

A partire dal 1973-74, agli effetti del mutamento dei rapporti di forza contrattuale fra i fattori interni di produzione, intervenuto negli anni precedenti, vengono sovrapponendosi gli effetti diretti e indiretti dei forti aumenti di prezzo delle fonti energetiche e delle materie prime.

I rilevanti mutamenti prodottisi nel sistema dei prezzi e negli equilibri fra domanda e offerta a scala mondiale hanno posto in crisi il preesistente sistema di convenienze. Per farvi fronte si richiede, sul piano interno, una azione assai incisiva e articolata, che sia in grado di promuovere la ristrutturazione di quelle produzioni dalle quali sia ancora possibile una presenza competitiva sul mercato internazionale, lo sviluppo di produzioni meglio rispondenti alle nuove caratteristiche della divisione internazionale del lavoro, un generale aumento della produttività del sistema, il controllo dei necessari processi di mobilità del lavoro. L'esigenza di conversione dell'economia e l'emergere di crisi occupazionali anche al di fuori del Mezzogiorno, delineano il quadro del tutto nuovo nel quale l'obiettivo meridionalistico deve oggi trovare la sua difficile collocazione.

Il 1973-74 segna, dunque, una netta cesura nelle prospettive e nel modo stesso di considerare il problema del superamento dei divari.

L'entità della svolta emerge evidente dalla considerazione degli andamenti dell'economia negli ultimi anni. A partire dal 1973, i tassi medi di crescita del prodotto lordo registrano, rispetto al periodo precedente, una brusca caduta sia nel Centro-Nord che nel Mezzogiorno.

Inoltre, con le sopravvenute difficoltà dell'economia italiana ed europea, le migrazioni interne si sono fortemente ridotte e l'immigrazione verso l'estero si è praticamente

esaurita; la popolazione del Mezzogiorno ha ripreso dunque ad aumentare più rapidamente, mentre si è ridotta fortemente la crescita della popolazione del Centro-nord, con la conseguenza che il divario in termini di prodotto *pro capite* accenna ad aumentare.

Oggi il prezzo del petrolio segna il passo.

Questo avviene quando, dopo otto anni, grazie al meccanismo dei risparmi energetici e al progresso tecnologico che si è verificato in questo periodo da parte dei Paesi industrialmente avanzati, l'afferta di petrolio inizia a superare le possibilità di domanda. Questo non significa che la crisi energetica sia risolta ma che ci avviamo verso un periodo probabilmente di stabilizzazione ma forse addirittura di diminuzione dei prezzi del petrolio. Nel periodo precedente al 1981 sono state denunciate più volte tesi di riconversione industriale che avrebbero inciso profondamente sul tessuto industriale meridionale perchè coinvolgenti il settore chimico, quello siderurgico e quello metallurgico nonché altre produzioni ad alta intensità di energia. Tali piani di riconversione non sono mai stati attuati perchè resi vani ogni volta dall'aumento del prezzo del petrolio o dalla rivalutazione improvvisa del dollaro che rendeva in ogni modo più care le fonti di energia: questo periodo sembra volgere al termine. Di ciò bisogna tener conto nel momento in cui si innesta un nuovo criterio di intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Sebbene la nuova legge si rifiuti deliberatamente di entrare nei settori relativi alle grandi imprese e concentri lo sforzo di incentivazione soprattutto a vantaggio delle piccole e medie imprese, tuttavia è molto importante tener conto di un quadro economico mutato. Infatti tutti i piani di riconversione del settore chimico, siderurgico e metallurgico, si focalizzavano sulla cosiddetta discesa a valle. Tale discorso non poteva essere sviluppato finchè il prezzo del petrolio era in fase di espansione; acquista invece un senso notevole ora che il prezzo del petrolio tende a calare; è questo il momento nel quale i progetti di riconversione possono arrivare a maturazione.

Oggi a trent'anni di distanza dall'avvio della politica meridionalista il Mezzogiorno è profondamente mutato. La grande emigrazione ha decongestionato le campagne. La bonifica e l'irrigazione sono venute trasformando l'agricoltura di pianura e di valle. L'intervento pubblico ha notevolmente migliorato la dotazione di attrezzature e servizi civili. Le rimesse, le prestazioni previdenziali, la spesa pubblica in genere, hanno alimentato una disponibilità di risorse che ha contribuito ad elevare le condizioni di vita, a migliorare il patrimonio edilizio e a sostenere le economie locali. Ma ciò che sul piano strutturale ha maggiormente contribuito al mutamento della realtà meridionale è che un processo di industrializzazione, per quanto ancora insufficiente e limitato territorialmente, si è avviato e l'industria è ormai divenuta, anche per i suoi effetti indotti, una componente essenziale dell'economia meridionale; grazie all'accresciuta presenza di questa componente dinamica dell'economia, che è appunto l'industria, il Mezzogiorno non appare più così eterogeneo e separato, come era trent'anni fa, dal resto del Paese, e il problema dei divari territoriali si pone oggi in termini che non hanno quasi più nulla in comune con quelli in cui si poneva trent'anni fa.

Ma l'industrializzazione ha interessato in modo molto ineguale il territorio meridionale, che presenta situazioni estremamente differenziate in ordine alle convenienze di localizzazione dell'industria. Relativamente elevati livelli di industrializzazione si riscontrano nell'area metropolitana di Napoli e nella fascia adriatica settentrionale. Si tratta delle aree che godono della maggiore accessibilità rispetto ai centri direzionali, ai servizi e ai mercati metropolitani più importanti, non solo del Mezzogiorno ma anche e soprattutto del Nord e di Roma. Ciò può anche contribuire a spiegare la circostanza per cui nelle province di Palermo e Catania (che sono, dopo Napoli, le maggiori città del Mezzogiorno) la presenza industriale, per quanto consistente in termini assoluti, appare invece ancora modesta in rapporto alla popolazione. Il processo di diffusione territoriale dell'industria, che

a partire dal triangolo industriale ha progressivamente investito le regioni nord-orientali e centrali, sembra aver dunque varcato i confini del Mezzogiorno.

Elevati livelli di industrializzazione sono stati conseguiti anche in alcune altre aree isolate, per effetto della localizzazione di grandi impianti di prima trasformazione delle materie prime; è il caso soprattutto di Taranto e Siracusa, e in minor misura di Brindisi, Matera, Sassari, Cagliari; in queste aree, però, è intervenuto negli anni più recenti, a seguito della crisi dei settori che ne avevano alimentato lo sviluppo, un brusco rallentamento, e addirittura una minaccia di declino laddove si prospetta il ridimensionamento della capacità produttiva già in esercizio.

Nel resto del Mezzogiorno, che comprende territori assai vasti fra cui quelli devastati dal terremoto del novembre 1980, e un'intera regione come la Calabria, la presenza industriale è ancora assai esigua e il divario, già rilevante, tende ad aggravarsi ulteriormente.

In questa, che nelle grandi linee, è la geografia dell'industrializzazione meridionale, si deve richiamare soprattutto l'attenzione sulla crisi delle grandi aree urbane, che hanno ormai cessato di esercitare la tradizionale funzione di attrazione degli insediamenti produttivi, e invece presentano fenomeni di inoccupazione e di degrado urbanistico e sociale, che ne fanno oggi i nodi di maggiore difficoltà del problema meridionale.

Nel Mezzogiorno le grandi aree urbane sono agglomerazioni demografiche sovradimensionate rispetto alla ristrettezza della loro base economica, sostanzialmente incapaci di garantire al territorio di rispettiva influenza, almeno non nella varietà e nella qualità necessarie, quell'insieme di servizi qualificati, di interrelazioni e di economie esterne, che ha valore determinante per il funzionamento e lo sviluppo di un moderno sistema di attività industriali. Nelle grandi aree urbane si è concentrato gran parte dell'incremento di popolazione e di forze di lavoro dell'intero Mezzogiorno. Gli sviluppi industriali, che pure vi sono stati — soprattutto nell'area napoletana — sono stati però

insufficienti a sostenere l'occupazione in misura corrispondente a quell'incremento; negli ultimi anni, poi, sono sopravvenute la stasi degli investimenti e la crisi di una parte del patrimonio industriale di vecchio impianto. In conseguenza di ciò, la sovrappopolazione, che trent'anni fa era un fenomeno tipicamente rurale, è oggi concentrata nelle aree urbane.

È vero che in tutto l'occidente industrializzato le grandi città e aree metropolitane non sembrano più costituire, come nel passato, luoghi preferenziali di insediamento industriale, ed anzi sono in atto tendenze alla contrazione o al trasferimento in sedi decentrate dell'industria preesistente, tendenze cui si accompagna una generale riduzione della popolazione delle grandi città e la crisi di alcune città di vecchia industrializzazione. Ma è anche vero che contemporaneamente sono in atto processi di conversione dell'economia metropolitana e di mobilità professionale verso nuove attività, direzionali e di servizio, la cui domanda è alimentata nello stesso mondo industriale. Questa riqualificazione funzionale delle aree metropolitane è dunque momento essenziale del processo di adeguamento del sistema industriale al mutato e mutevole quadro di convenzione e condizione determinante dello sviluppo di ampi territori. Ora, nelle grandi aree urbane del Mezzogiorno non sembrano in atto processi di riqualificazione funzionale di questo tipo, almeno non nella misura necessaria a compensare il declino della componente industriale: in questo senso la crisi delle città condiziona negativamente le prospettive di sviluppo dell'intero Mezzogiorno e s'impone dunque come problema centrale dell'intervento pubblico nel prossimo decennio.

Le caratteristiche di degrado delle aree urbane nel Sud, richiedono una politica di riequilibrio delle tendenze migratorie interne, che sia sostenuta da una esatta individuazione delle componenti dello sviluppo. La politica del territorio, come azione globale volta ad utilizzare in modo ottimale le risorse accumulate, e la politica del fattore umano come piena espressione delle competenze realizzate, sono il fondamento di una

nuova strategia dello sviluppo, estesa all'insieme del Mezzogiorno.

Il processo di « terziarizzazione » della società italiana ha provocato gravi scompensi. Insieme ad uno sviluppo dei servizi legato a situazioni di industrializzazione ad elevata produttività e ad una autentica evoluzione dei bisogni di consumo della popolazione, si è anche registrata una crescita di attività terziaria connessa a fenomeni di parassitismo e di clientelismo, essenzialmente improduttiva, dal punto di vista « sociale » come dal punto di vista della profittività delle singole iniziative. Questo si è soprattutto verificato nel Mezzogiorno, dove il processo spontaneo di terziarizzazione si è prodotto più che nel Centro-Nord in assenza di una verifica della sua attendibilità « economica », in molti casi proprio grazie agli argomenti e agli interventi promessi dall'intervento straordinario. Più che altrove (ma bisogni di tal genere stanno emergendo anche nelle società più evolute è dunque necessario nel Mezzogiorno orientare la crescita delle attività terziarie, con un controllo programmatico della loro utilità e necessità, e con un controllo della loro produttività, attraverso opportuni misuratori del rapporto tra mezzi e risorse impegnate e risultati ottenuti (o servizi resi effettivamente).

La crescita urbana nel Mezzogiorno si identifica dunque in crescita dei servizi urbani, in base ai quali dislocare gli insediamenti. Ma la crescita dei servizi urbani necessita di una programmazione che finora non è mai esistita in questo settore, che è stato lasciato allo sviluppo delle forze spontanee, senza alcuna visione d'insieme dei bisogni, delle economie da fare e degli sprechi da evitare; e tutto ciò per l'assenza di una politica di organizzazione del territorio che avrebbe fornito i « criteri » di riferimento per la suddetta programmazione dei servizi urbani.

In questa ottica la politica di organizzazione del territorio consiste nel definire gli ambiti suscettibili di assicurare uno sviluppo urbano adeguato, secondo i bisogni odier-

ni di « città », e nelle condizioni che oggi permettono di soddisfarli.

Gli obiettivi della accessibilità ai servizi « urbani », come sopra definiti, corredati dagli altri vincoli — obiettivo di una politica territoriale di cui si è ugualmente fatto cenno, implicano — ai « livelli » (o « soglie ») di popolazione e di superficie territoriale opportuni — determinata organizzazione « progettuale » del territorio che è appunto fondata sulla distribuzione insediativa della popolazione e su di un'adeguata rete distributiva dei mezzi di accesso spaziale (trasporti). Ne deriva che gli insediamenti e le comunicazioni divengono funzioni della politica urbana così concepita.

Il Mezzogiorno d'Italia è stato nel corso degli ultimi trent'anni teatro di un importante e spesso imponente sforzo di ideazione e progettazione politica. Non altrettanto è avvenuto sul piano culturale, benchè la cultura giochi un ruolo decisivo sui processi di sviluppo in quanto, alla lunga, essa condiziona le scelte di fondo anche in ordine ai settori ed alle aree d'evoluzione del sistema economico. In effetti, per il Sud perfino le decisioni in merito ai settori d'investimento sono state ispirate ad una logica sostanzialmente di integrazione e di supporto del sistema produttivo storicamente localizzato nel Nord.

Una politica di innovazione: un disegno culturale moderno sullo sviluppo autonomo del Mezzogiorno non è, forse, mai stato immaginato, perlomeno in quelle forme radicalmente « nuove », tecnologicamente « autoriparatrici », liberatamente « futuribili » in cui avrebbe dovuto essere concepito. Per il Sud lo Stato è riuscito a progettare (anche se non è sempre riuscito ad attivare in concreto) una diversa funzione degli apparati pubblici nelle politiche e sulle azioni di sviluppo; un diverso grado ed una qualità nuova dell'intervento sociale; un più avanzato schema di interventi settoriali e territoriali, di articolazione delle reti infrastrutturali, di schemi formativi e promozionali, di attività di assistenza tecnica e finanziaria.

Benchè si tratti di un'affermazione spesso acriticamente ripetuta, l'immagine del Mezzogiorno quale centro del bacino mediterraneo e quale testa di ponte verso il medio oriente e verso l'Africa è un dato vero, non solo geograficamente.

La società meridionale è, nel nostro Paese, la massima vittima dell'inflazione. Ciò per due motivi. In primo luogo vi è il maggior peso che la spesa pubblica assume nell'economia meridionale: l'ammontare delle risorse destinate a tale spesa non è ovviamente presidiato dalla scala mobile, e in tempo di inflazione il suo valore reale inevitabilmente diminuisce. Vi è, in secondo luogo, il fatto che l'ammontare dei redditi non garantiti e non indicizzati ha nel Mezzogiorno un'incidenza maggiore che nel Centro-Nord. Infine per le aree meno sviluppate, la difesa del valore economico dei patrimoni personali è più difficile che nelle aree sviluppate; e quando questa difesa non può essere ottenuta, in gran parte essa si risolve in un trasferimento di capitali verso le aree ricche. In conclusione, in tempo di inflazione si mette in moto un insieme di forze che determinano un aumento del divario; per converso, la diminuzione del saggio di inflazione è fattore che concorre alla sua riduzione.

Anche in riferimento ai rapporti intercorrenti tra politiche antinflazionistiche e entità del divario, si deve registrare un mutamento molto rilevante rispetto alla fase iniziale dell'intervento straordinario. A quel tempo la politica monetaria era in grado di conseguire rapidamente i suoi obiettivi antinflazionistici. Tali obiettivi oggi possono invece essere conseguiti solo modificando il meccanismo di sviluppo che genera inflazione e quindi in tempi non brevi. Per ottenere tali modifiche occorre, infatti, non solo contenere l'aumento della spesa pubblica, ma anche ottenere determinati comportamenti delle forze sociali e aumentare la produttività del sistema. Si deve dunque operare non tanto sul terreno monetario, quanto su quello delle scelte politiche.

È in questo quadro che deve collocarsi l'azione meridionalistica, e in particolare l'intervento straordinario. Occorre, innanzit-

to, prendere atto del fatto che la spesa a qualsiasi titolo destinata al Mezzogiorno, dato il divario esistente e data la necessità di evitare che esso produca tensioni intollerabili, non è comprimibile e occorre anzi garantirne il valore reale: essa dovrà però essere orientata allo sviluppo, non più all'assistenza: dovrà essere cioè spesa che produce gli effetti di un investimento e che concorre quindi ad aumentare la produttività del sistema. A questo criterio si è ispirata la determinazione della nuova dimensione finanziaria e dei nuovi compiti dell'intervento straordinario.

Nel corso degli anni settanta, gli squilibri regionali all'interno della Comunità si sono aggravati.

L'attuazione del Mercato comune, se ha favorito la intensificazione degli scambi, il miglioramento del livello medio di vita, la libera circolazione dei fattori, ha mancato gli obiettivi di « uno sviluppo ».

Quanto alla politica agricola che rappresenta la sola politica comunitaria quantitativamente rilevante, i meccanismi di intervento e di regolamentazione del mercato hanno contribuito ad aggravare gli squilibri tra i redditi agricoli delle diverse regioni, favorendo soprattutto le produzioni tipiche delle zone ricche della Comunità, poste al riparo della concorrenza esterna. Le zone povere del Sud d'Europa, al contrario, sono state sfavorite sia dall'insufficienza del sostegno comunitario accordato, sia da una politica di accordi commerciali che ha incoraggiato le importazioni dai paesi concorrenti dell'area mediterranea.

L'introduzione dello SME ha posto subito vincoli di stabilità, rinviando alla sua seconda fase impegni e traguardi di sviluppo. La tensione che in tal modo viene a determinarsi tra vincoli del sistema e obiettivi di politica economica dei vari paesi minaccia di provocare, oltre certi limiti, o una rottura del sistema stesso, o troppo frequenti aggiustamenti delle parità che ne renderebbero puramente formale la sopravvivenza. Ancora più preoccupante è la fragilità esterna dello SME, soprattutto per l'assenza di una politica comune verso il dollaro. In mancanza di un coordinamento, che

realizzi un'equa combinazione degli obiettivi nazionali, è il paese economicamente più forte (la Germania) che di fatto stabilisce il livello di cambio con la conseguenza, per i paesi più deboli, di essere esposti alternativamente alla prospettiva di forti tensioni inflazionistiche e di spinte recessive.

Anche nel caso dello SME, dunque, si può concludere che la politica europea appare orientata in senso « nordista ».

L'insufficiente attenzione alla « dimensione regionale » nella impostazione delle politiche settoriali ha condizionato negativamente la politica regionale comunitaria, che, da sola, non poteva rappresentare uno strumento adeguato a ribaltare gli effetti perversi, sulle aree più deboli, delle altre politiche. Ma la stessa politica regionale europea ha risentito, al suo interno, dei gravi limiti legati alla concezione a cui tuttora si ispirano gli strumenti di intervento per le aree arretrate.

Sotto questo aspetto, si deve sottolineare che la Comunità ha sostanzialmente replicato l'impostazione delle politiche regionali dei singoli Stati, basata sull'uso prevalente degli incentivi e dei trasferimenti finanziari dalle aree forti a quelle deboli.

Le esperienze nazionali — in primo luogo quella italiana — insegnano che il riequilibrio tra un'area forte e un'area debole non può essere perseguito attraverso trasferimenti di risorse finanziarie anche se cospicui — e le dimensioni degli interventi regionali della CEE non sono certamente tali —, quando il senso generale della politica economica delle aree forti tende a provocare effetti regionali divergenti.

Esistono, inoltre, fondate ragioni per sostenere l'urgenza di una revisione più drastica. Nonostante le correzioni introdotte la politica regionale della Comunità resta caratterizzata e vincolata da:

l'irrisorietà delle risorse ad essa assegnate dal bilancio comunitario;

l'uso prevalente dello strumento dell'incentivazione finanziaria alle singole iniziative;

l'insufficiente coordinamento con le politiche regionali nazionali.

È necessario, dunque, prendere atto dei limiti di una impostazione tesa semplicemente ad aggiustare l'azione del Fondo e a proporre incrementi marginali delle sue disponibilità finanziarie.

5. — *L'intervento straordinario e la cooperazione internazionale*

Le esigenze della cooperazione internazionale impongono di aprire un nuovo capitolo nella politica di intervento straordinario.

Negli ultimi anni l'Italia sta facendo uno sforzo considerevole per quanto riguarda i rapporti con i paesi del Terzo mondo, nel campo del credito di aiuti, in quello della concessione di doni, e in quello del credito finanziario commerciale. In tutti questi casi si avvia un processo di trasferimento di tecnologie e di prodotti italiani verso i paesi del Terzo mondo. La massa finanziaria sta diventando particolarmente consistente: dal 1981 si aggira intorno agli 8.000 miliardi di lire. Questo sforzo, con ogni probabilità, dovrà continuare perchè è il modo più razionale per creare una continua espansione di domanda per le imprese industriali italiane. Del resto, questa stessa attività incontra un notevole favore da parte dei paesi terzi riceventi. Ma tutto ciò avviene con una politica economica che non si lega minimamente ai problemi del Mezzogiorno. Il Ministero per gli interventi straordinari propone pertanto che quando si avviano canali di finanziamento con i paesi del Terzo mondo che stimolino particolarmente la domanda delle esportazioni industriali italiane, una quota rilevante di questo tipo di politica deve riguardare l'industria meridionale. Si pone un problema che per qualche verso è simile a quello della quota di riserva degli investimenti pubblici, e quindi si presenta la difficoltà, da parte delle imprese meridionali meno agguerrite, di essere presenti sui mercati internazionali anche quando questi vengano ampliati con, o addirittura creati da, finanziamenti italiani. È dunque necessario raccordare la politica del Ministero degli esteri, del commercio estero e degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Svimez prevede che nel prossimo decennio la popolazione complessiva italiana resterà pressochè invariata rispetto alla sua consistenza attuale che è, secondo i risultati provvisori dell'ultimo censimento, di circa 56,3 milioni di unità; dovrebbe invece modificarsi la sua distribuzione territoriale: in assenza di movimenti migratori, il Mezzogiorno presenterebbe un aumento di circa un milione di abitanti che si bilancerebbe con una riduzione all'incirca di pari entità nel Centro-Nord; sarebbero i movimenti migratori, previsti in una media dello stesso ordine.

Al netto dell'emigrazione, e considerando fisiologica una disoccupazione contenuta entro il 3 per cento delle forze di lavoro (250 mila unità), sarebbero dunque 1,6-1,7 milioni all'incirca i nuovi posti di lavoro da creare nel Mezzogiorno per conseguire la piena occupazione nel corso del prossimo decennio. Solo per mantenere inalterato l'attuale volume di disoccupazione (che, come si è detto, è di circa 900.000 unità) i nuovi posti di lavoro da creare nel Mezzogiorno sarebbero dell'ordine di 700-800.000 unità.

1. — Nel delineare le nuove proposte legislative per il Mezzogiorno, si è inteso rispondere alla duplice esigenza di proseguire e potenziare la politica di intervento straordinario, e di innovarne gli obiettivi, gli strumenti, l'organizzazione e le procedure, in conformità del mutamento dell'insieme di condizioni interne e internazionali in cui esso è chiamato ad operare.

Si è innanzitutto ritenuto di recuperare quella prospettiva decennale, che introdotta dalla legge istitutiva dell'intervento straordinario nel 1950, è poi venuta dissolvendosi nella prassi dei rinnovi quinquennali e dei regimi di proroga, con la conseguenza che la frequenza delle scadenze ha inciso negativamente sulla formulazione di decisioni e di programmi sui tempi di attuazione degli stessi. Senza escludere, ovviamente, le modifiche e le integrazioni che l'esperienza e l'insorgere di nuovi problemi dovrebbero suggerire, si è voluto garantire una certezza di ordinamenti e di risorse finanziarie agli operatori pubblici e privati per un periodo per quanto possibile lungo.

Nel contempo, si sono garantite le risorse finanziarie attraverso la prevista indicizzazione del loro ammontare alle entrate erariali; in tal modo, si garantisce anche la dimensione finanziaria dell'impegno meridionalistico, indipendentemente da altri impegni che circostanze, pressioni e interessi esterni al Mezzogiorno dovessero richiedere al paese.

La filosofia del disegno di legge, quale risulta dagli emendamenti proposti, è espressa, in sintesi, dal nuovo testo dell'articolo 1, là dove si specificano i protagonisti (Stato, regioni, enti locali territoriali) dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, le caratteristiche e gli obiettivi delle azioni straordinarie da realizzare, e le esigenze di un finanziamento *ad hoc*, in relazione al loro carattere speciale ed aggiuntivo. Ciò nel contesto di un piano novennale che deve individuare le grandi opzioni della politica per il Mezzogiorno nel periodo considerato, e di cui è prevista l'articolazione in programmi triennali e la specificazione in direttive annuali. Si tratta di una linea che vuole saldare la funzione propulsiva dei poteri locali tradizionali e della soggettività che la prima fase dell'intervento straordinario ha contribuito a costituire e far crescere, al complesso di interventi che assicurino, sotto la direzione e la responsabilità politica del Governo, continuità di flussi finanziari, costante finalizzazione degli impieghi agli obiettivi di sviluppo, capacità operativa degli enti strumentali.

2. — La scelta di queste linee direttive non poteva non ripercuotersi — determinando esigenze di radicale innovazione — sull'assetto di Governo e sulla disciplina sostanziale dell'intervento speciale nel prossimo novennio.

A livello di governo, la innovazione più rilevante è costituita dalla creazione di un organo misto (Stato e Regioni) composto da tutti i Ministri della spesa e da tutti i presidenti delle Regioni interessate all'intervento speciale, cui è demandato il compito della programmazione degli interventi, del coordinamento e della verifica della loro realizzazione.

In tal modo, per la prima volta le Regioni assumono un livello di codecisione con gli organi di Governo sui problemi che, pur attinenti una sfera di azione dello Stato, sono di diretto interesse regionale. Si porta, così, alle sue logiche conseguenze quella linea timidamente prospettata dalla precedente normativa, che aveva portato alla istituzione del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali. Tale organo, peraltro, non viene soppresso, tenuto conto del rilevante apporto che ancora può dare, nella nuova fase dell'intervento straordinario, anche in relazione alla sua rappresentatività del sistema politico regionale.

Ma rilevanti innovazioni sono anche introdotte in ordine alla posizione e alla funzione, nel contesto istituzionale operante per la politica di intervento, di quella figura sotto molti aspetti atipica che è, nel nostro ordinamento, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Vengono, infatti, rafforzate le sue funzioni di promozione e di coordinamento, di indirizzo e di controllo sull'attuazione dei programmi, e gli vengono attribuite insostituibili funzioni di deliberazione e di « filtro » sulle proposte formulate dai soggetti interessati e dagli organismi attuativi, rispetto alle azioni organiche di intervento da inserire negli atti di programmazione.

La novità più rilevante, al riguardo, è costituita dal ruolo attribuito al Ministro perchè assicuri la coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno, della politica della spesa pubblica in generale, e delle politiche economica, industriale e agraria in particolare. In tal senso, è significativa la disposizione per la quale i provvedimenti di politica economica, industriale ed agraria che i Ministri settoriali sottopongono all'approvazione dei competenti Comitati interministeriali per le relative deliberazioni, siano preventivamente trasmessi, per il parere, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In relazione a queste più ampie responsabilità che gli vengono demandate, è previsto che il Ministro disponga di un apparato organizzativo, cui è preposto un segretario generale, che possa anche avvalersi del-

le competenze esterne necessarie all'assolvimento di compiti di tanto rilievo.

La disciplina del procedimento di programmazione degli interventi tiene conto, preliminarmente, di quello che può considerarsi un dato acquisito, e cioè che nel momento attuale non è realistico pensare di continuare sulla linea di una programmazione dell'intervento secondo schemi lineari e indifferenziati. Occorre, al contrario, delineare un sistema variamente articolato in progetti direttamente finalizzati alle specifiche esigenze di riequilibrio e di sviluppo dei territori meridionali. Nello stesso tempo, si è tenuto conto che una posizione particolare e rilevante deve essere riconosciuta al ruolo delle regioni e degli enti territoriali minori, non potendo più considerarsi l'intervento speciale come un monopolio esclusivo dello Stato centrale. In coerenza a tale assunto, uguale dignità viene riconosciuta agli interventi oggetto dei « progetti interregionali », di particolare complessità programmatica, anche in relazione alla loro intersectorialità, da realizzare da parte dello Stato, attraverso l'organismo di intervento speciale all'uopo istituito — l'Azienda per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno — e agli interventi oggetto dei « progetti regionali » e dei « progetti locali » la cui realizzazione spetta direttamente o indirettamente, alle regioni e enti locali minori.

Si è affrontato, in tal modo, il problema del rapporto tra politica di intervento straordinario ed azione delle autonomie locali meridionali. Si tratta di una antica *querelle*, che ha dato luogo a valutazioni di segno opposto: quella per cui gli enti locali meridionali sono stati ridotti all'impotenza dall'azione degli strumenti di intervento straordinario, e quella per cui la necessità di una politica accentratrice è derivata dalla situazione di totale sfacelo degli enti locali del Mezzogiorno.

Se non può condividersi l'impostazione, per molti aspetti manichea, di tale netta contrapposizione (l'intervento straordinario, nella prima fase, non poteva non essere prevalentemente « accentratore », mentre nella seconda fase avrebbe potuto e dovuto fare

maggiore affidamento e dare maggiore credibilità alla collaborazione con i poteri locali), certo l'azione di intervento speciale ha sinora sottovalutato, se non ignorato, la realtà dell'amministrazione locale. Si è infatti limitato a partire dalla legge n. 853 del 1971, ad una cooptazione, peraltro prevalentemente formale, dell'ente locale politicamente più forte la Regione, nella struttura di governo dell'azione da svolgere, ignorando completamente, pur in presenza di specifiche e complesse situazioni di sviluppo territoriale per la cui riuscita era indispensabile la collaborazione con gli enti locali minori, le potenzialità che a livello territoriale il sistema offriva.

In ossequio alla coerenza di cui si è detto, tanto le azioni di competenza statale (i progetti interregionali), quanto le azioni di competenza delle regioni e degli altri enti territoriali (progetti regionali e progetti locali), confluiranno nel programma triennale — che assumerà quindi, per la prima volta, la natura di una vera « programmazione per progetti » — ed avranno pari titolo — in presenza, ovviamente, delle condizioni stabilite dalla legge — per ottenere il finanziamento straordinario necessario alla loro realizzazione.

5. — Nel contesto attuativo delle azioni organiche oggetto degli atti di programmazione disegnati dal provvedimento, particolare rilievo e qualificazione funzionale sono stati attribuiti ai soggetti ai quali sono demandati, da un lato, il finanziamento e, dall'altro, la realizzazione degli interventi.

Si tratta — occorre subito precisarlo per prevenire critiche di frammentarietà e di disordine — di un meccanismo operativo unitario, e non di un coacervo di organismi che solo episodicamente vengano in contatto ed operino in un quadro coordinato. Se, infatti, il disegno della nuova organizzazione dell'intervento straordinario ha inteso nettamente distinguere — per rispondere ad una esigenza ormai generalmente sentita — responsabilità e competenze di tale intervento separando il momento politico-programmatico da quello del finanziamento, ed il momento finanziario da quello

dell'attuazione, non per questo si è inteso rinunciare, compiendo un salto a ritroso, a quella unitarietà e organicità dell'azione che da sempre costituisce requisito essenziale di un intervento speciale di riequilibrio e di sviluppo.

Garanzia di tale unitarietà ed organicità sono, oltre che le misure intese ad assicurare la coerenza degli interventi di competenza dei singoli soggetti agli obiettivi fissati dal programma, i poteri di coordinamento, di indirizzo e di controllo attribuiti al Ministro nei confronti di tutti gli enti operativi dell'intervento straordinario nonché i previsti collegamenti, finanziari ed operativi, tra organismo di finanziamento e i singoli enti preposti alla realizzazione delle azioni organiche.

6. — Elemento emblematico della saldatura — che si è voluta attuare tra momento puramente finanziario e momento attuativo degli interventi, è il « Fondo per lo sviluppo del Mezzogiorno ».

Un ruolo fondamentale ed insostituibile è riservato all'Azienda per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno, preposta alla realizzazione dei progetti interregionali e all'attuazione di altri compiti di rilevante interesse per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Nell'ambito del meccanismo operativo unitario di cui si è detto, le azioni organiche di intervento per la promozione ed il sostegno delle attività produttive del Mezzogiorno sono decentrate funzionalmente ad un articolato complesso di enti strumentali: FIME, FINAM, INSUD, FIMETRAIDING, FIMELEASING, GEPI, da un lato, e IASM e FORMEZ dall'altro.

9. — Profonde innovazioni sono previste anche per quanto concerne il sistema di incentivi alle attività produttive.

Nel presentare il nuovo disegno dell'apparato di governo preposto all'azione di intervento straordinario e al meccanismo operativo unitario che tale politica deve realizzare, non si sottovaluta il rischio connesso a così radicale trasformazione dell'organizzazione e della disciplina di un sistema che opera da oltre trent'anni.

Il deputato Sullo propone di promuovere una riunione con le regioni ed università meridionali per consentire agli attori principali del meridionalismo di esprimersi adeguatamente ed anche per consentire alla Commissione di avere un quadro completo delle istanze ed esigenze del Mezzogiorno.

Il senatore Crollanza, dichiaratosi sostanzialmente d'accordo sulla proposta del deputato Sullo, ritiene opportuno che la Commissione valuti attentamente il cospicuo materiale messo a disposizione dal ministro Signorile.

Il deputato Grippo, dopo aver osservato che la relazione del Ministro si presenta molto interessante, propone che il dibattito venga esteso anche alla problematica riguardante gli emendamenti al disegno di legge. Solleva alcune riserve in ordine alla effettiva utilità ed opportunità della proposta del deputato Sullo relativa alla convocazione delle regioni e delle università meridionali. Sarebbe più opportuno dedicare un'intera gior-

nata di lavoro per esaurire l'esame delle possibilità e dei problemi legati al complessivo quadro che scaturisce dal disegno di legge, dalla relazione del Ministro e dai relativi emendamenti.

Il deputato Boggio, dopo aver valutato positivamente la proposta del deputato Sullo, ritiene opportuno che l'incontro con le regioni e le università meridionali debba coinvolgere anche le forze sindacali e imprenditoriali in modo tale da avere un quadro completo e articolato dei problemi e delle esigenze di tutte le parti interessate nello sviluppo del Mezzogiorno.

Il senatore Vignola sostiene che la Commissione non debba svolgere un lavoro sostanzialmente identico a quello della Commissione bilancio. Occorre che ci si orienti verso un tipo di lavoro che riguardi il problema non limitatamente all'aspetto tecnico degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 12,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

1ª (Affari costituzionali)

Venerdì 2 aprile 1982, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LEPRE ed altri — Norme speciali di tutela del gruppo linguistico sloveno (56).
- GHERBEZ ed altri. — Norme di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena (747).
- FONTANARI. — Tutela globale della minoranza slovena (1175).
- DE GIUSEPPE ed altri. — Tutela e valorizzazione del gruppo linguistico sloveno nel Friuli-Venezia Giulia (1779).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SIGNORELLO ed altri. — Ordinamento del governo locale (19 - *Urgenza*).
- COSSUTTA ed altri. — Nuovo ordinamento delle autonomie locali (177 - *Urgenza*).
- CIPELLINI ed altri. — Nuovo ordinamento dei poteri locali (206 - *Urgenza*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — CIPELLINI ed altri. — Modificazione degli articoli 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 133 della Costituzione (207).
- MALAGODI e FASSINO. — Riforma delle autonomie locali (598).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — GUALTIERI ed altri. — Soppressione

dell'ente autonomo territoriale Provincia: modifica degli articoli 114, 118, 119, 128, 132, 133 e della VIII disposizione finale e transitoria della Costituzione; abrogazione dell'articolo 129 della Costituzione (1789).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'istituzione di ruoli ed altre disposizioni sul personale della polizia di Stato (*Esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 febbraio 1982*).

II. Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'attuazione dell'articolo 36, punto XX, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile dell'Interno.